



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

**Allegato n. 1 alla delibera n. 2 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del 30/11/2019**

**3). Recepimento osservazioni ministeriali in merito alla deliberazione n. 2 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del 25 novembre 2018 – Deliberazione relativa;**  
Nel testo si riportano in colore rosso gli emendamenti all'art. 22 "Pensione di vecchiaia anticipata"

**Il Testo a fronte riproduce: la norma attualmente vigente - Il Testo modificato dall'A.N.D., trasmesso ai Ministeri vigilanti - Il recepimento delle Osservazioni Ministeriali**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV		
<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>MODIFICHE approvate dall'A.N.D.</u> (Delibera n. 2 del 25/11/2018)	<u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u> (Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)
<b>ART. 22</b> <b>Pensione di vecchiaia anticipata</b>	<b>ART. 22</b> <b>Pensione di vecchiaia anticipata</b>	
1.La pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta:  a) agli iscritti che abbiano almeno 60 anni di età anagrafica e che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente; b) agli iscritti che abbiano maturato 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente ed abbiano un'età anagrafica compresa tra i 60 ed i 67 anni. A decorrere dall'anno 2014 l'età anagrafica minima di accesso alla pensione è innalzata a 62 anni per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b).	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	





TESTO VIGENTE	MODIFICHE approvate dall’A.N.D. (Delibera n. 2 del 25/11/2018)	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI (Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)																																																														
<p>2. A decorrere dall’anno 2013 la misura della pensione è determinata in conformità al precedente articolo 21 e con l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione desunto dalla seguente tabella:</p> <table><tr><th rowspan="2">Età</th><th colspan="6">Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati</th></tr><tr><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th></tr><tr><td>62</td><td>72,1%</td><td>77,1%</td><td>82,4%</td><td>88,0%</td><td>93,8%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>63</td><td>71,5%</td><td>76,6%</td><td>82,0%</td><td>87,7%</td><td>93,7%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>64</td><td>76,1%</td><td>76,1%</td><td>81,6%</td><td>87,4%</td><td>93,5%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>65</td><td>81,1%</td><td>81,1%</td><td>81,1%</td><td>87,1%</td><td>93,4%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>66</td><td>86,7%</td><td>86,7%</td><td>86,7%</td><td>86,7%</td><td>93,2%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>67</td><td>93,0%</td><td>93,0%</td><td>93,0%</td><td>93,0%</td><td>93,0%</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>68</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td><td>100,0%</td></tr></table>	Età	Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati						35	36	37	38	39	40	62	72,1%	77,1%	82,4%	88,0%	93,8%	100,0%	63	71,5%	76,6%	82,0%	87,7%	93,7%	100,0%	64	76,1%	76,1%	81,6%	87,4%	93,5%	100,0%	65	81,1%	81,1%	81,1%	87,1%	93,4%	100,0%	66	86,7%	86,7%	86,7%	86,7%	93,2%	100,0%	67	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	100,0%	68	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	<p><u>TESTO INVARIATO</u></p>	
Età		Tavola di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati																																																														
	35	36	37	38	39	40																																																										
62	72,1%	77,1%	82,4%	88,0%	93,8%	100,0%																																																										
63	71,5%	76,6%	82,0%	87,7%	93,7%	100,0%																																																										
64	76,1%	76,1%	81,6%	87,4%	93,5%	100,0%																																																										
65	81,1%	81,1%	81,1%	87,1%	93,4%	100,0%																																																										
66	86,7%	86,7%	86,7%	86,7%	93,2%	100,0%																																																										
67	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	100,0%																																																										
68	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%																																																										
<p>3. Alla pensione di vecchiaia anticipata, calcolata in sostituzione di quella di invalidità, si applicano i coefficienti di neutralizzazione di cui al comma 2, ridotti al 50 %. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della redazione del bilancio tecnico, valuterà la necessità di adeguare tale riduzione percentuale, in funzione dell’impatto sui saldi gestionali.</p>	<p><u>TESTO INVARIATO</u></p>																																																															



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

<b><u>TESTO VIGENTE</u></b>	<b><u>MODIFICHE approvate dall'A.N.D.</u></b> <b><u>(Delibera n. 2 del 25/11/2018)</u></b>	<b><u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u></b> <b><u>(Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)</u></b>
	<p>4. Gli iscritti che assistono presso la propria abitazione in modo continuativo per almeno 6 anni uno o più figli conviventi invalidi, titolari dell'indennità di accompagnamento di cui alla vigente normativa, riconosciuta a tempo indeterminato, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato in presenza contestuale dei seguenti requisiti:</p> <p>a) almeno 60 anni di età anagrafica; b) almeno 35 anni di contribuzione.</p> <p>Il beneficio dell'anticipo pensionistico è riconosciuto ad un solo genitore veterinario iscritto nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più figli invalidi titolari dell'indennità di accompagnamento.</p> <p>In caso di decesso del genitore beneficiario, l'altro genitore veterinario iscritto potrà usufruire dell'anticipo.</p> <p>L'anticipo pensionistico spetta nella misura prevista per un solo figlio, anche in presenza di più figli invalidi titolari dell'indennità di accompagnamento.</p>	<p><b>NON SONO STATE FORMULATE OSSERVAZIONI MINISTERIALI AL TESTO</b></p>





<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>MODIFICHE approvate dall'A.N.D.</u> (Delibera n. 2 del 25/11/2018)	<u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u> (Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)
	<p>5. Al genitore iscritto che assiste continuativamente il figlio alle condizioni di cui al comma precedente, è riconosciuta una anzianità contributiva aggiuntiva ai fini della determinazione del trattamento pensionistico pari ad un anno di contribuzione aggiuntiva ogni sei anni di assistenza al figlio, fino ad un massimo di tre anni di contribuzione per un periodo di 18 anni di assistenza. Tale beneficio contributivo si somma ai contributi effettivamente versati e rileva anche per il raggiungimento del requisito di accesso al pensionamento di cui alla lettera b) del c. 4 del presente articolo.</p> <p>In presenza del beneficio contributivo descritto, ai fini della media dei redditi per il calcolo della pensione di cui all'art. 21, c.3 del presente Regolamento, saranno sufficienti i redditi corrispondenti al numero di anni di effettiva anzianità di contribuzione.</p> <p>I periodi di assistenza superiori a cinque anni e 6 mesi sono equiparati a sei anni.</p> <p>Il periodo di assistenza decorre dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, fino alla data di presentazione della domanda.</p>	<p>5. Al genitore iscritto che assiste continuativamente il figlio alle condizioni di cui al comma precedente, è riconosciuta una anzianità contributiva aggiuntiva ai fini della determinazione del trattamento pensionistico pari ad un anno di contribuzione aggiuntiva ogni sei anni di assistenza al figlio, fino ad un massimo di tre anni di contribuzione per un periodo di 18 anni di assistenza. Tale beneficio contributivo si somma ai contributi effettivamente versati e rileva anche per il raggiungimento del requisito di accesso al pensionamento di cui alla lettera b) del c. 4 del presente articolo.</p> <p>In presenza del beneficio contributivo descritto, ai fini della media dei redditi per il calcolo della pensione di cui all'art. 21, c.3 del presente Regolamento, saranno sufficienti i redditi corrispondenti al numero di anni di effettiva anzianità di contribuzione.</p> <p>I periodi di assistenza superiori a cinque anni e 6 mesi sono equiparati a sei anni.</p> <p>Il periodo di assistenza decorre dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, fino alla data di presentazione della domanda <b>di pensionamento in cui va richiesta anche l'applicazione dei benefici previsti nel presente articolo.</b></p>





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>MODIFICHE approvate dall'A.N.D.</u> <u>(Delibera n. 2 del 25/11/2018)</u>	<u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u> <u>(Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)</u>
	<p>L'assistenza al figlio deve essere in atto al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, per gli iscritti con età anagrafica inferiore ai 62 anni al momento della presentazione della domanda, si applica il coefficiente di neutralizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, stabilito per i 62 anni di età.</p>	<p>L'assistenza al figlio deve essere in atto al momento della presentazione della domanda <b>di pensionamento.</b></p> <p>Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, per gli iscritti con età anagrafica inferiore ai 62 anni al momento della presentazione della domanda di <b>pensionamento</b>, si applica il coefficiente di neutralizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, stabilito per i 62 anni di età.</p> <p><b>Il menzionato beneficio contributivo è riconosciuto ad un solo genitore veterinario iscritto e spetta nella misura prevista per un solo figlio, anche in presenza di più figli invalidi titolari dell'indennità di accompagnamento.</b></p>
	<p>6. Le condizioni di cui al precedente comma si applicano anche al pensionato di invalidità di cui all'art.24, c.5, nel caso di riconoscimento di pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.</p>	<p><b>NON SONO STATE FORMULATE OSSERVAZIONI MINISTERIALI AL TESTO</b></p>
	<p>7. Il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva, di cui al precedente comma 5, in presenza di tutte le condizioni necessarie, si applica anche per il calcolo della pensione di vecchiaia di cui all'art.21 del presente Regolamento.</p>	<p><b>NON SONO STATE FORMULATE OSSERVAZIONI MINISTERIALI AL TESTO</b></p>



<b><u>TESTO VIGENTE</u></b>	<b><u>MODIFICHE approvate dall’A.N.D.</u></b> <b><u>(delibera n. 2 del 25/11/2018)</u></b>	<b><u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u></b> <b><u>(Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)</u></b>
<b>ART. 38 - Pensioni di reversibilità ed indirette</b> <b>1.</b> Le pensioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 sono reversibili ai superstiti, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto ad un solo figlio; dell’80 per cento, ripartito in parti uguali, a due figli; del 100 per cento, ripartito in parti uguali, a tre o più figli.	<b>ART. 38 - Pensioni di reversibilità ed indirette</b>  <b><u>TESTO INVARIATO</u></b>  b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso, nella misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto ad un solo figlio; dell’80 per cento, ripartito in parti uguali, a due figli; del 100 per cento, ripartito in parti uguali, a tre o più figli. <b>Ove il superstite orfano sia un figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro e a carico del veterinario al momento del decesso o minorenni disabile ai sensi dell’art. 3 L. 104/92, le suddette misure di pensione spettanti saranno maggiorate di una percentuale aggiuntiva del 20%, entro il limite massimo del 100% della pensione diretta spettante al defunto.</b>	<b>ART. 38 - Pensioni di reversibilità ed indirette</b>  <b>NON SONO STATE FORMULATE OSSERVAZIONI MINISTERIALI AL TESTO</b>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA **VETERINARI**

<b><u>TESTO VIGENTE</u></b>	<b><u>MODIFICHE approvate dall'A.N.D.</u></b> <b><u>(delibera n. 2 del 25/11/2018)</u></b>	<b><u>RECEPIMENTO OSSERVAZIONI MINISTERIALI</u></b> <b><u>(Delibera A.N.D. n. 2 del 30/11/2019)</u></b>
<b>2.</b> La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente; il relativo calcolo è effettuato alla stregua della pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e secondo le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	
<b>3.</b> In caso di decesso di pensionati di invalidità che successivamente al pensionamento, abbiano versato il contributo di cui all'art. 5 commi 1 e 2, per un periodo pari o superiore a 5 anni, è riconosciuta ai superstiti aventi diritto la corresponsione della pensione indiretta di cui al comma 2, calcolata sulla base dell'intera contribuzione versata fino al momento del decesso.	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	
<b>4.</b> Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempre che siano a carico del veterinario al momento del decesso.	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	
<b>5.</b> Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è contratto il matrimonio.	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	
<b>6.</b> Al coniuge che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in essere, comprensiva della tredicesima mensilità, con esclusione delle quote integrative a carico dello Stato.	<b><u>TESTO INVARIATO</u></b>	

